



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7777 DEL 18/07/2023

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010 del Comune di Piegaro. Variante parziale al PRG – parte operativa.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 29 luglio 2022 "D. Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. "VAS – Specifiche tecniche e procedurali".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Vista la nota n° 0091833 del 24/04/2023 del Comune di Piegara, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sulla Proposta di Variante al PRG Parte Operativa.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell'art. 9 della l.r.12/2010.

Visto che, con nota n. 0094652 del 28/04/2023, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha richiesto i pareri di competenza a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS, la Proposta di Variante al PRG Parte Operativa. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio.
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Perugia

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 1.

AFOR - Agenzia Forestale Regionale.

Visto la nota n. 0133611 del 05/06/2023, con cui il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha trasmesso i pareri pervenuti che sollevavano alcune criticità al Comune di Piegara onde effettuare gli approfondimenti necessari.

Vista la nota n° 0168328 del 03/07/2023 del Comune di Piegara, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta.

Visto che, con nota n. 00170601 del 05/07/2023, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti i soggetti con competenze ambientali.

Visti i seguenti pareri pervenuti:

ARPA Umbria. Parere prot. n. 0101401 del 08/05/2023 con il quale si comunica che, *“Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione presentata, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi”*.

USL Umbria1. Parere prot. n. 0111125 del 18/05/2023 con il quale si comunica che, *“Il progetto non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi pertanto è parere dello scrivente Servizio che lo stesso sia da escludere dal procedimento di VAS”*.

AFOR Umbria, Agenzia forestale Regionale. Parere prot. n. 0120264 del 24/05/2023 con il quale si comunica che, *“L'Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio “Tutela del Territorio e Risorse Naturali”, che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di PARERE contenuti nella su riporta ISTRUTTORIA, COMUNICA:*

di NON rilasciare il PARERE perché non dovuto in quanto che i terreni interessati dal progetto non sottoposti al vincolo previsto dall'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal

R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art.5 della medesima legge regionale. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore".

Provincia di Perugia. Parere prot. n.0122753 del 25/05/2023 con il quale si comunica che, *"In relazione alla nota regionale nr. 0094652-2023 pervenuta al protocollo provinciale n. 2023/14418 del 02/05/2023 con la quale il Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali ha richiesto agli Enti competenti di esprimere valutazioni e pareri sulla base della documentazione pervenuta riguardo la conferenza di servizi in oggetto.*

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione resa disponibile tramite accesso al link indicato nella nota di convocazione sopra richiamata, si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio.

Nella documentazione si specifica che l'obiettivo principale della variante in oggetto è quello di recepire le istanze dei cittadini pervenute all'amministrazione comunale al fine di modificare alcuni insediamenti, nelle loro destinazioni d'uso nel territorio di Piegaro, in conformità al PRG parte strutturale vigente. Le richieste, prevedono prevalentemente la modifica della destinazione di alcuni insediamenti e tessuti all'interno delle macroaree esistenti.

In sintesi sono previste le seguenti azioni:

☐declassificazioni di alcuni insediamenti residenziali in previsione e non ancora attuati a verde privato (quindi non edificabile);

☐nuove classificazioni all'interno delle macroaree esistenti di alcune aree residenziali di nuova previsione;

☐modifica dell'individuazione di alcune dotazioni territoriali destinate a parcheggi e cimitero.

Le aree oggetto di variante, ai sensi di questo procedimento, sono 15 ed interessano 10 macroaree all'interno del territorio di Piegaro, ovvero Cinque Case, Macereto Basso, Castiglion Fosco, Acquaiola, Abbadia Sette Frati, Collicello, Pietrafitta, Polino, Vignaie, Rifogliano e Ponibbiale.

Verificata la documentazione della variante semplificata in oggetto, si evidenzia quanto segue: AREA 01A – Cinque Case (Vigente: Zona EV – Verde privato / Variante: Zona B2 – h = 7.50 ml)

L'area oggetto di verifica è inserita in un paesaggio collinare particolarmente visibile percorrendo la SP.309/1 e la SR.220 che scorre a valle, ad est della macroarea di Cinque Case. Anche dalle emergenze storico architettoniche, disciplinate dall'art. 35 del PTCP vigente, come le residenze rurali (codice 4084 e 4094), "Torre Geremia" e "Villa San Bartolomeo", si gode la vista, dove sorge la zona in variante. Si ritiene opportuno modificare il parametro dell'altezza massima ad una quota inferiore ai 7.50 ml, preferibilmente a 6.00 ml e mitigare l'area, aggiungendo essenze arboree autoctone per schermare anche da ovest la nuova edificazione, rispetto alla vista delle emergenze storiche, prima citate.

A sostegno di quanto esposto, si riporta quanto delineato nelle direttive di valorizzazione del paesaggio collinare in conservazione della UdP n.60, dove ricade l'area 01A (art. 33 del PTCP):

"Gli interventi edilizi ammessi oltre ad essere vincolati al rispetto e alla valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi che delle forme architettoniche della tradizione rurale, concorreranno al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione agronomica e paesaggistica dell'intorno".

Dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la zona in variante è interessata da un oliveto, per cui, per la compatibilità della variante con l'art. 94 della L.R. 1/2015, si rimanda al parere agli Enti competenti in materia.

AREA 03A – Castiglion Fosco (Vigente: Zona EV – Verde privato / Variante: Zona C2 – h = 7.50 ml)

Come la 01A, anche l'area oggetto di verifica è situata in un ambito collinare particolarmente visibile percorrendo la SP.340/1 e la SR.220 e a circa 500 m. il nucleo storico di Castiglion Fosco (codice 4031), disciplinato dall'art. 35 del vigente PTCP. La strada, che ad ovest delimita il comparto in oggetto (Strada Vocabolo Collebaldo), riveste carattere storico disciplinato dall'art. 37 della vigente normativa provinciale. Per le nuove residenze è idoneo modificare il parametro dell'altezza massima ad una quota di 6 ml per mitigare il più possibile l'impatto del nuovo ambito rispetto alle visuali prima descritte e lasciare a verde privato un

lembo di terreno, su tutto il lato ovest, dove il comparto in variante è delimitato dalla viabilità storica sopra descritta.

Data la posizione isolata della proposta di variante, nel rispetto della tradizione paesaggistica dell'intorno, particolare riguardo dovrà essere posto nella scelta delle forme architettoniche delle nuove edificazioni, stabilite nel relativo Piano Attuativo.

A supporto di quanto descritto si riporta la norma di tutela delle direttive di controllo della UdP n.76 dove ricade l'area 03A (art. 33 del PTCP):

"Le azioni pianificatorie e progettuali per la trasformazione del territorio, dovranno tendere al contenimento nell'introduzione di nuovi "segni" nel paesaggio mediante la qualificazione e la valorizzazione di quelli già esistenti, ciò soprattutto nelle zone di crinale".

AREA 04A – Castiglion Fosco (Vigente: Zona EV – Verde privato / Variante: Zona B1 – h = 7.50 ml)

L'ambito oggetto di variante, riveste le stesse caratteristiche di visibilità (rispetto alla rete stradale) dell'area 03A prima descritta. La strada, che ad ovest interseca il viale che conduce alla proprietà del comparto in oggetto (Strada Vocabolo Collebaldo), riveste carattere storico, disciplinato dall'art. 37 della vigente normativa provinciale. Considerate le caratteristiche dell'edificato preesistente l'altezza massima considerata in variante può considerarsi congrua con quanto citato nelle direttive di controllo della Udp di riferimento n. 76 (art. 33 del PTCP). Inoltre è opportuno conservare la vegetazione esistente nell'ambito in variante, per ragioni di schermatura e mitigazione rispetto alle visuali sopra citate.

AREA 06A – Acquaiola (Vigente: Zona EV – Verde privato / Variante: Zona B1 – h = 7.50 ml)

L'area 06A è situata nella pianura dell'alta valle del Nestore, a pochi metri dalla SR.220, che scorre a sud in prossimità del Lago di Pietrafitta. Il parametro dell'altezza massima non dovrà superare la quota dell'edificato residenziale esistente, posto in prossimità a nord dell'ambito in oggetto. Tra l'area in oggetto di variante e l'ambito non ancora antropizzato, defluisce una strada vicinale non ancora asfaltata, che mantiene i segni e le caratteristiche della rete agricola. Le direttive di controllo (art. 33 del PTCP), della Udp di riferimento n. 57 citano quanto segue:

"Particolare cura, dovrà essere posta nel mantenimento e nella valorizzazione della rete viaria agricola (strade vicinali, poderali, tratturi e simili) anche mediante opportune piantagioni di essenze ad alto fusto e di siepi".

AREA 08A – Collicello (Vigente: Zona EV – Verde privato / Variante: Zona B – h = 10 ml)

L'ambito 08A in variante è di modeste dimensioni, ma si posiziona in una zona esterna del colle dove sorge la frazione, risultando altamente panoramica e visibile da alcune emergenze storico architettoniche disciplinate dall'art. 35 della vigente normativa provinciale (codice 40112, Edificio Religioso "Abbadia dei Sette Frati" - codice 40121, Nucleo Storico, "Cibottola" - codice 4011, Nucleo Storico "Pietrafitta"). Per quanto descritto è opportuno riconsiderare il parametro dell'altezza massima delle nuove residenze, ad una quota notevolmente inferiore (7.50ml) e adottare misure di mitigazione con arbusti e alberature autoctone.

Di seguito si riporta quanto descritto nelle direttive di valorizzazione del paesaggio collinare in conservazione della UdP n.72 dove ricade l'area 08A (art. 33 del PTCP):

"Gli interventi ammessi, non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo interventi che comportino un ulteriore innalzamento del livello qualitativo preesistente e che incrementino le qualità formali e tipologiche, nonché i valori ambientali presenti e/o propri di tali paesaggi.

Gli interventi edilizi ammessi, oltre ad essere vincolati al rispetto e alla valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi che delle forme architettoniche della tradizione rurale, concorreranno al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione agronomica e paesaggistica dell'intorno".

AREA 09f-I – Pietrafitta (Vigente: Zona EV – Verde privato / Variante: Zona Fpa – parcheggi pubblici)

La zona in variante dove sorgerà il nuovo parcheggio, dopo esaminate le ortofotocarte 2011 e 2014, si ritiene essere interessata da vegetazione ad alto fusto, ma per la sua estensione e larghezza, sembra non possedere i requisiti dettati dalla L.R. 28/2001 (Testo unico regionale per le foreste) per essere definita area boscata tutelata dal D.Lgs. 42/04 art.142, lett.G.

Pertanto per una valutazione definitiva, anche in rapporto alla tutela delle alberature presenti in loco, si rimanda al parere degli Enti competenti in materia.

Essendo la strada (SP340/3) interessata dall'accesso al parcheggio, si dovrà richiedere specifica autorizzazione ai sensi degli art.25 e 26 del C.d.S. e degli art. 10 e 57 del "Regolamento per la gestione e la tutela delle strade" approvato con D.C.P. n.128 del 09/12/2003 e s.mi. In sede di rilascio di detta autorizzazione verranno impartite le prescrizioni tecniche per il ripristino. Inoltre la stessa riveste carattere di viabilità storica disciplinata dall'art. 37 del vigente PTCP e pertanto si chiede di rispettare quanto contenuto nella direttiva. Riguardo il nuovo parcheggio in progetto, la pavimentazione dovrà essere di tipo permeabile con fondo naturale, impiegando materiali drenanti, mentre le altre superfici impegnate nell'intervento, dovranno essere inerbite ed oggetto di piantumazioni di specie arboree autoctone.

AREA 10A – Pietrafitta (Vigente: Zona EV – Verde privato / Variante: Zona C2 – h = 10 ml)

L'area oggetto di verifica è su un'altura particolarmente visibile percorrendo la SP. 340/1 e la SR. 220 che scorre più a nord della macroarea di Pietrafitta. Le direttive di valorizzazione del paesaggio collinare in conservazione della UdP n. 72 dove ricade l'area 10A (art. 33 del PTCP) è la seguente:

"Gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo interventi che comportino un ulteriore innalzamento del livello qualitativo preesistente e che incrementino le qualità formali e tipologiche, nonché i valori ambientali presenti e/o propri di tali paesaggi. Gli interventi edilizi ammessi oltre ad essere vincolati al rispetto e alla valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi che delle forme architettoniche della tradizione rurale, concorreranno al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione agronomica e paesaggistica dell'intorno".

Inoltre, ci sono alcune emergenze storico architettoniche, disciplinate dall'art. 35 del PTCP vigente, come gli edifici religiosi, codice 40112, "Abbadia dei Sette Frati", e codice 40102 "Podere al Convento", visibili dall'ambito oggetto di variante. Per cui in relazione al panorama che si percepisce è opportuno modificare il parametro dell'altezza massima ad una quota inferiore ai 10ml, di conseguenza non superiore ai 7.50ml e mitigare l'area con soluzioni arboree adeguate ed autoctone atte a preservare l'eventuale impatto negativo che potrebbe crearsi in questo territorio. Inoltre dall'esame della documentazione pervenuta, la variante è interessata da un oliveto, per cui per la compatibilità della variante con l'art. 94 della L.R. 1/2015, si rimanda al parere degli Enti competenti in materia.

AREA 11A – Pietrafitta (Vigente: Zona EV – Verde privato / Variante: Zona C2 – h = 7.50 ml)

Questo ambito è localizzato sul versante che, dall'altura dove sorge Pietrafitta è visibile il lago e tutto il sistema paesaggistico di pianura, dove si snodano la SR.220 e la SP.340/1.

Per un corretto inserimento delle nuove edificazioni residenziali oltre alla cura dell'aspetto architettonico, stabilito nel relativo Piano Attuativo, si ritiene opportuno modificare il parametro dell'altezza massima ad una quota inferiore ai 7.50 ml, preferibilmente a 6.00 ml ed implementare la parte vegetazionale per mitigare l'impatto della zona in variante rispetto l'edificato esistente e le panoramicità rilevate. Dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la zona in oggetto è interessata da un oliveto, per cui per la compatibilità della variante con l'art. 94 della L.R. 1/2015, si rimanda al parere degli Enti competenti in materia. Per quanto riguarda l'UdP di appartenenza (n. 72), si rimanda a quanto citato per l'area 10A (art. 33 del PTCP).

AREA 13A – Polino (Vigente: Zona EV – Verde privato / Variante: Zona B4 – h = 6.50 ml)

Le due aree, contenute nella variante in oggetto, ricadono nei seguenti ambiti disciplinati dalla vigente normativa provinciale:

▣ Aree PINA (Aree di Particolare Interesse Naturalistico Ambientale) - Classe 4a, esterna all'art.14 del P.U.T. disciplinata dall'art. 83 della L.R. 1/2015, come rappresentata nell'elaborato A.2.1. "Ambiti delle risorse naturalistiche ambientali e faunistiche", e disciplinata dal PTCP all'art. 36;

▣ Aree di elevata diversità floristico vegetazionale, disciplinate dal PTCP all'art. 36.

Le aree oggetto di verifica, sono localizzate in un ambito collinare particolarmente visibile percorrendo la SP.307/1 e la SR.220 che scorrono a ovest rispetto alla zona in variante.

Sempre ad ovest la zona indagata, si beneficia della vista del nucleo storico di Piegara (codice 4021), disciplinato dall'art. 35 del vigente PTCP.

Pertanto si chiede di rispettare le direttive di valorizzazione contenute nell'art. 33 del PTCP, riguardo l'UdP n. 73, dove ricadono le aree 13A in oggetto di verifica e dove si includono le seguenti indicazioni, utili per il corretto inserimento degli ambiti, nel sistema paesaggistico esistente:

“Gli interventi ammessi non possono alterare le conformazioni strutturali di tali paesaggi e sono ammissibili solo interventi che comportino un ulteriore innalzamento del livello qualitativo preesistente e che incrementino le qualità formali e tipologiche, nonché i valori ambientali presenti e/o propri di tali paesaggi. Gli interventi edilizi ammessi oltre ad essere vincolati al rispetto e alla valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi che delle forme architettoniche della tradizione rurale, concorreranno al mantenimento delle alberature e delle forme tipiche di sistemazione agronomica e paesaggistica dell'intorno. In tali aree sono tassativamente tutelate le forme residue di alberature ad alto fusto”.

AREA 14A – Vignaie, Rifogliano (Vigente: Zona EV – Verde privato / Variante: Zona C4 – h = 7.50 ml)

L'area 14A, contenuta nella variante in oggetto, ricade nei seguenti ambiti disciplinati dalla vigente normativa provinciale:

▣ Aree PINA (Aree di Particolare Interesse Naturalistico Ambientale) - Classe 4a, esterna all'art.14 del P.U.T. disciplinata dall'art. 83 della L.R. 1/2015, come rappresentata nell'elaborato A.2.1. “Ambiti delle risorse naturalistiche ambientali e faunistiche” e disciplinata dal PTCP all'art. 36;

▣ Aree di elevata diversità floristico vegetazionale, disciplinate dal PTCP all'art. 36.

▣ Viabilità storica, disciplinata dall'art. 37 del PTCP, come da elaborato A.3.3. e A.7.1. (strade, Loc. Ierna e poi Voc. Monticchio)

Per quanto riguarda la vegetazione presente ai limiti del comparto 14A, l'art. 36 del vigente PTCP sopra citato, ribadisce che il PRG deve subordinare qualsiasi tipo di previsione urbanistica al prevalente interesse conservazionistico del patrimonio biocenotico presente e per le aree boscate comprese in questa sottoclasse, deve tendere alla qualificazione e potenziamento del patrimonio vegetale, sostenendo la trasformazione dei cedui in fustaie o cedui composti.

Per le direttive di valorizzazione dell'UdP di appartenenza (n. 73), si rimanda a quanto citato per l'area 13A (art. 33 del PTCP) sopra esaminata.

Dato l'alto valore naturalistico ambientale dell'ambito in oggetto, si ritiene opportuno, modificare il parametro dell'altezza massima ad una quota inferiore ai 7.50ml, preferibilmente a 6.00ml e mitigare l'area, aggiungendo essenze arboree autoctone per schermare l'eventuale impatto che si potrebbe creare verso il paesaggio e la biodiversità della zona.

AREA 15A – Ponibbiale (Vigente: Zona EV – Verde privato / Variante: Zona C5 – h = 6.50 ml)

L'area 15A, contenuta nella variante in oggetto, ricade nei seguenti ambiti disciplinati dalla vigente normativa provinciale:

▣ Aree di elevata diversità floristico vegetazionale, disciplinate dal PTCP all'art. 36.

▣ Sic/Zsc IT5210040, “Boschi dell'alta valle del Nestore”. (particella n. 182, 344 del foglio n.77)

▣ Ambiti delle aree boscate, lett. G, disciplinati dall'art. 39 del PTCP e rappresentati nell'elaborato cartografico A.7.1. “Ambiti della tutela paesaggistica”. La particella catastale n. 182, del foglio n.77, è interessata dal tematismo delle aree boscate del piano provinciale vigente, per cui si rimanda al parere da parte dell'A.F.O.R. Umbria, competente in materia, anche in rapporto alla fascia di transizione (disciplinata dalla L.R. 1/2015), che dovrebbe inserirsi, tra la zona C5 e l'area boscata, rilevata a sud - ovest rispetto al nuovo comparto in previsione.

L'area oggetto di verifica è localizzata in un ambito collinare ad alta visibilità panoramica riscontrabile percorrendo la SP.307/1 a ovest rispetto la zona in variante fino ai piedi del nucleo storico di Piegara.

Per le direttive di valorizzazione dell'UdP di appartenenza (n.73), si rimanda a quanto citato per l'area 13A (art. 33 del PTCP) sopra esaminata.

Date le molteplici criticità a livello naturalistico e paesaggistico, riscontrate rispetto alla normativa provinciale vigente, alla L.R. 1/2015 e alla L.R. 28/2001, il Servizio propone di rivedere o modificare il perimetro dell'ambito 15A inserito nella variante al PRGpo del Comune di Piegaro.

Per le restanti aree presenti nella variante semplificata al PRGpo, non sono state riscontrate criticità o problematiche in contrasto con la normativa provinciale vigente.

In conclusione si chiede di verificare ed attuare le direttive della normativa del piano vigente provinciale sopra menzionate. Integrare alcuni aspetti della variante con la disciplina riguardante i sistemi paesaggistici di cui agli artt. n. 32, 33 e di considerare nella proposta i caratteri di tutela disciplinati dagli artt. n. 35, 36, 37.

Inoltre, si dovrà, porre particolare attenzione alle prescrizioni dell'articolo 39 (PTCP)".

SERVIZIO: Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo. Parere prot. n.0124342 del 26/05/2023 con il quale si comunica che, "Per quanto riguarda le materie di competenza del Servizio SI RILEVANO criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS così come riportato nel Rapporto Istruttorio allegato redatto ai sensi del R.D. 523/1904.

SEZIONE DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

In riferimento alla procedura in oggetto si comunica quanto segue.

Dall'analisi della documentazione trasmessa, che è parte integrante del presente atto, si evince che alcune delle zone in questione interferiscono con dei corsi d'acqua demaniali.

In particolare.

• **L'Area 06 – Macroarea 20 Acquaiola** interferisce con il Fosso demaniale Gratiano.

Pertanto, essendo la zona in oggetto a rischio esondazione, si ritiene che il Soggetto richiedente dovrà predisporre e trasmettere all'autorità idraulica scrivente uno studio idraulico appropriato che, tenendo conto della vicina immissione del Fiume Nestore, determini lungo il Fosso demaniale Gratiano, in corrispondenza del tratto compreso tra la sezione posta a 500 m a monte della strada Pievaia e la confluenza con il Fiume Nestore:

o le possibili fasce di esondazione come da N.T.A. del P.A.I. con tempi di ritorno Tr50, Tr100, Tr200, Tr500 anni. o le possibili aree allagabili.

Ad ogni buon fine, tenuto conto della considerevole vicinanza della zona in oggetto al corso d'acqua demaniale, si ritiene che le attività edificatorie conseguenti alla eventuale variante relativa all'Area 06 – Macroarea 20 Acquaiola, dovranno essere preventivamente valutate ed eventualmente autorizzate dalla scrivente autorità idraulica regionale ai sensi del R.D. 523/1904.

In conclusione si ritiene che la procedura in oggetto, limitatamente all'Area 06 – Macroarea 20 Acquaiola, dovrà essere assoggettata a VAS.

SERVIZIO Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio - Parere prot. n. 0124863 del 26/05/2023 con il quale si comunica che, "Vista la nota acquisita al protocollo regionale n. 94652 del 28-04-2023 con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali ha chiesto, ai soggetti con competenze ambientali, di esprimere valutazioni e pareri in merito al procedimento in oggetto. Premesso che il procedimento in oggetto è finalizzato all'approvazione di una variante al vigente PRG parte operativa ai sensi dell'art. 32, comma 5, della LR 1/2015, finalizzata a recepire le istanze dei cittadini pervenute alla amministrazione al fine di modificare alcuni insediamenti, nelle loro destinazioni d'uso nel territorio comunale di Piegaro, in conformità al PRG Parte Strutturale vigente.

Si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione "Urbanistica" e della Sezione "Qualità del paesaggio regionale"

Parere della Sezione Urbanistica

Per quanto dichiarato nella documentazione trasmessa, la presente proposta di variante urbanistica al PRG parte operativa prevede prevalentemente la modifica della destinazione di alcuni insediamenti all'interno delle macroaree esistenti, già previste sia nel PRG PS vigente, sia nella variante al PRG PS in fase di approvazione.

La variante urbanistica al PRG PO riguarda sostanzialmente:

☐ la declassificazione di alcuni insediamenti residenziali in previsione e non ancora attuati a verde privato;

☐ alcune nuove classificazioni all'interno delle macroaree esistenti di aree residenziali di nuova previsione;

☐ modifica di alcune dotazioni territoriali destinate a parcheggi e cimitero. Nella documentazione trasmessa sono state schedate puntualmente tutte le aree interessate dalla proposta di variante al PRG parte operativa e sono stati illustrati i contenuti di variante urbanistica di ciascuna area.

Inoltre è prevista la modifica dell'art. 33.3 bis delle NTA di PRG parte operativa, che disciplina le zone residenziali di espansione C2*.

Il Comune dichiara che tutte le previsioni oggetto della presente procedura interessano esclusivamente il PRG parte operativa e non comportano un aumento del dimensionamento di Piano o alcuna riduzione delle dotazioni territoriali e funzionali rispetto a quanto previsto nel PRG parte strutturale.

Per tutto quanto sopra riportato la scrivente Sezione prescrive quanto segue:

- Il Comune dovrà verificare che le modifiche proposte con la presente procedura di variante al PRG parte operativa siano congruenti con il PRG parte strutturale, anche in merito alle dotazioni territoriali previste, con particolare riguardo alla modifica dell'area cimiteriale.

- Il Comune dovrà verificare inoltre che le altezze delle nuove previsioni insediative proposte siano coerenti con il contesto urbanizzato circostante. - In alcuni ambiti oggetto di variante urbanistica si rileva la presenza di manufatti edilizi esistenti. Il Comune dovrà accertarne la legittimità o, in assenza/difformità dei necessari titoli abilitativi e prima dell'adozione di atti inerenti la variante urbanistica, dovrà portare a completa definizione le eventuali procedure previste dalla normativa vigente.

- La proposta relativa all'Area 15 (macroarea 64 Ponibbiale) è limitrofa ad un'area boscata prevista dal PRG parte strutturale. La variante urbanistica al PRG parte operativa dovrà essere attentamente verificata nel rispetto della normativa vigente in merito alle aree boscate, prevista dal PRG PS e dalla L.R. 1/2015, valutando anche la reale consistenza dell'ambito boscato.

Parere della Sezione Qualità del paesaggio regionale

La motivazione della variante parte operativa al PRG di Piegara, ex art. 32, comma 5, della LR 1/2015 è di recepire le istanze dei cittadini pervenute alla amministrazione al fine di modificare alcuni insediamenti, nelle loro destinazioni d'uso nel territorio comunale di Piegara, in conformità al PRG Parte Strutturale vigente.

Le richieste prevedono le seguenti modifiche:

_declassificazioni di alcuni insediamenti residenziali in previsione e non ancora attuati a verde privato (quindi non edificabile);

_nuove classificazioni all'interno delle macroaree esistenti di alcune aree residenziali di nuova previsione;

_modifica dell'individuazione di alcune dotazioni territoriali destinate a parcheggi e cimitero.

Le varie modificazioni riguardano 15 aree, che interessano 10 macroaree all'interno del territorio di Piegara, ovvero Cinque Case, Macereto Basso, Castiglion Fosco, Acquaiola, Abbadia Sette Frati, Collicello, Pietrafitta, Polino, Rifogliano e Ponibbiale. Non si prevede di modificare il carico insediativo ed urbanistico esistente, perché sono in compensazione con le aree declassificate o con le superficie potenziali previste e non ancora pianificate per le singole macroaree. Da un punto di vista di sostenibilità paesaggistico ambientale, le istanze che hanno portato alla presentazione della variante, nei casi di declassificazioni non producono impatti rilevanti aggiuntivi sul paesaggio.

Nei casi di nuove classificazioni invece, sarà opportuno visto il contesto paesaggistico e naturalistico esistente, curare l'inserimento paesaggistico dei nuovi interventi (Cinque Case, Castiglion Fosco, Acquaiola, Collicello, Pietrafitta, Rifogliano, Ponibbiale), soprattutto per le edificazioni in ambito rurale collocate vicino ad edilizia tradizionale locale, è bene rimanere in armonia con le cromie e materiali esistenti e con le tipologie del contesto architettonico circostante. Data la particolare morfologia del suolo, di tipo prettamente collinare, per preservare la morfologia del suolo in fase esecutiva bisognerà contenere al massimo gli scavi e i rinterri e si dovrebbero adottare laddove possibile, nella realizzazione di strade, parcheggi o

aree verdi di sosta, sistemi di drenaggio delle acque e adottare pavimentazioni di tipo permeabile. Inoltre, bisognerà considerare le visuali esistenti e le edificazioni sulle strade di crinale o sui versanti collinari, nel caso di presenza nei lotti interessati dalla variante, di piante di olivo bisognerà applicare l'art. 94 della Legge regionale 1/2015, perché rappresentano in questo paesaggio rurale e naturale elementi identitari da salvaguardare”.

SERVIZIO Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria - Parere prot. n. 0126452 del 29/05/2023 con il quale si comunica che, “Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n. 94652-2023 si esprime parere favorevole alla variante di cui all'oggetto, nel rispetto di quanto previsto agli artt.n.81 e n.82 della L.R. 1/2015 in coerenza con la DGR n.2003/2005”.

SERVIZIO Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio - Parere prot. n. 0174507 del 11/07/2023 con il quale si comunica che, “Vista la nota regionale prot. n. 170601 del 05/07/2023 con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria ha richiesto i pareri di competenza sulle integrazioni prodotte dal Comune di Piegaro per la procedura in oggetto. Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione resa disponibile tramite accesso al link indicato nella nota di convocazione sopra richiamata.

Si trasmette di seguito il parere di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione “Urbanistica” e della Sezione “Qualità del paesaggio regionale”.

Parere della Sezione Urbanistica

Vista la documentazione integrativa trasmessa con la sopra richiamata nota, si prende atto, per gli aspetti di competenza della scrivente Sezione, delle integrazioni trasmesse dal Comune di Piegaro e contenute nell'elaborato “Relazione integrativa”.

Parere della Sezione Qualità del paesaggio regionale

Visto quanto dichiarato dal Comune di Piegaro nelle controdeduzioni ad integrazione del parere rilasciato, si prende atto di quanto contenuto nella documentazione trasmessa”.

SERVIZIO: Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo. Parere prot. n.0178708 del 17/07/2023 con il quale si comunica che, “In riferimento alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in oggetto, essendo venute meno le criticità per le materie di competenza del Servizio, come in precedenza comunicato con pec n. 124342 del 26/5/2023 e riferite all'Area 06 – Macroarea 20 Acquaiaola, a seguito della pec prot. n.170601 del 5/7/2023 contenente da parte del Comune di Piegaro della “Relazione integrativa a seguito dei pareri pervenuti nella procedura di verifica assoggettabilità a VAS per la variante art. 12 D. Lgs. 152/2006 ed art. 9 comma 2 LR 12/2010, Frazioni Cinque Case (località), Macereto Basso (località), Castiglion Fosco, Acquaiaola (località), Abbazia Settefrati, Collicello (località), Pietrafitta, Polino (località), Vignaie, Ponibbiale (località)” nella quale il Comune sopracitato attesta che “con l'eliminazione dell'area 06 oggetto di variante si ritiene di aver risposto a quanto richiesto e di aver eliminato qualunque criticità al fine di poter proseguire positivamente con l'iter di Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante proposta ex art. 32 comma 5) della LR 1/2015”, per le competenze del Servizio NON SI RILEVANO criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS”.

Rilevato che:

La variante urbanistica al PRG PO riguarda sostanzialmente:

- la declassificazione di alcuni insediamenti residenziali in previsione e non ancora attuati a verde privato;
- alcune nuove classificazioni all'interno delle macroaree esistenti di aree residenziali di nuova previsione;
- modifica di alcune dotazioni territoriali destinate a parcheggi e cimitero. Nella documentazione trasmessa sono state schedate puntualmente tutte le aree interessate dalla proposta di variante al PRG parte operativa e sono stati illustrati i contenuti di variante urbanistica di ciascuna area.
- la modifica dell'art. 33.3 bis delle NTA di PRG parte operativa, che disciplina le zone residenziali di espansione C2*.
- con l'eliminazione dell'area 06 oggetto di variante il Comune ha risposto a quanto rilevato inizialmente e ha eliminato qualunque criticità al fine di poter proseguire positivamente con

l'iter di Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante proposta ex art. 32 comma 5) della LR 1/2015",

Considerato che per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che ai fini di un miglior inserimento ambientale dell'intervento è tuttavia opportuno dettare adeguate raccomandazioni, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che indirizzino la successiva fase progettuale.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.

Atteso che nei confronti dei sottoscritti del presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6 bis della L. 241/1990.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, la proposta di Variante parziale al PRG parte operativa, nel Comune di Piegaro.
2. Nella successiva definizione progettuale dovranno tenute in considerazione le seguenti raccomandazioni, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006:

Aspetti Urbanistici

- Il Comune dovrà verificare che le modifiche proposte con la presente procedura di variante al PRG parte operativa siano congruenti con il PRG parte strutturale, anche in merito alle dotazioni territoriali previste, con particolare riguardo alla modifica dell'area cimiteriale.
- Il Comune dovrà verificare che le altezze delle nuove previsioni insediative proposte siano coerenti con il contesto urbanizzato circostante.
- In alcuni ambiti oggetto di variante urbanistica si rileva la presenza di manufatti edilizi esistenti. Il Comune dovrà accertarne la legittimità o, in assenza/difformità dei necessari titoli abilitativi e prima dell'adozione di atti inerenti la variante urbanistica, dovrà portare a completa definizione le eventuali procedure previste dalla normativa vigente.

Aspetti Naturalistici e paesaggistici

visto il contesto paesaggistico e naturalistico esistente, curare l'inserimento paesaggistico dei nuovi interventi (Cinque Case, Castiglion Fosco, Acquaiola, Collicello, Pietrafitta, Rifogliano, Ponibbiale), soprattutto per le edificazioni in ambito rurale collocate vicino ad edilizia tradizionale locale, è bene rimanere in armonia con le cromie e materiali esistenti e con le tipologie del contesto architettonico circostante. Data la particolare morfologia del suolo, di tipo prettamente collinare, per preservare la morfologia del suolo in fase esecutiva bisognerà contenere al massimo gli scavi e i rinterri e si dovrebbero adottare laddove possibile, nella realizzazione di strade, parcheggi o aree verdi di sosta, sistemi di drenaggio delle acque e adottare pavimentazioni di tipo permeabile. Inoltre, bisognerà considerare le visuali esistenti e le edificazioni sulle strade di crinale o sui versanti collinari, nel caso di presenza nei lotti interessati dalla variante, di piante di olivo bisognerà applicare l'art. 94 della Legge regionale 1/2015, perché rappresentano in questo paesaggio rurale e naturale elementi identitari da salvaguardare. La variante proposta dovrà tenere in considerazione con la disciplina riguardante i sistemi paesaggistici di cui agli artt. n. 32, 33 e i caratteri di tutela disciplinati dagli artt. n. 35, 36, 37 delle Norme Tecniche del PTCP.

Inoltre, si dovrà, porre particolare attenzione alle prescrizioni dell'articolo 39 (PTCP)".

Aspetti Idraulici/Geologici

con l'eliminazione dell'area 06 oggetto di variante sono state eliminate le criticità inizialmente rilevate al fine di poter proseguire positivamente con l'iter della proposta di variante.

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Piegaro

4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
5. L'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 17/07/2023

L'Istruttore
- Graziano Caponi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 17/07/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/07/2023

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2